Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 186 del 10 agosto 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 139/L

LEGGE 19 luglio 2004, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2004, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA

il Governo della Repubblica Italiana

ed

Il Governo (le Autorità esecutive) della Georgia

Desiderando promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Stati, di seguito denominati Parti Contraenti,

Intendendo a tal fine rafforzare le loro relazioni consolari e definire le funzioni consolari, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente;

Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963 e confermando che le disposizioni di tale Convenzione continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalla presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1.
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi intese:

a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari;

b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;

c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare;

d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità;

f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;

g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

l - per "membro della famiglia", il coniuge nonchè i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi;

m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare;

n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;

o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima e fluviale immatricolata o registrata in conformità con la legislazione dello Stato d'invio e di cui batte bandiera, comprese le navi di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;

p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

CAPITOLO II

ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2

Istituzione di un Ufficio consolare

1 - Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza solo con il consenso di quest'ultimo.

2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3 - Non possono essere apportate dallo Stato d'invio modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. E' altresì richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo.

4 - In mancanza di un accordo specifico sull'entità del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Articolo 3

Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni

1 - a) Lo Stato d'invio, per via diplomatica o in altro modo appropriato, presenta al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza, la lettera patente o altro strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare. Tale documento indica il nome, il cognome, la cittadinanza del Capo dell'Ufficio consolare, la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.

b) Lo Stato di residenza, dopo aver ricevuto la lettera patente o strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare, autorizza o accorda l'exequatur per l'esercizio delle funzioni consolari da parte del Capo Ufficio consolare. Qualora lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur o lo ritiri, non è obbligato a comunicarne i motivi allo Stato di invio.

c) Fatte salve le disposizioni dell'art. 1, d) e dell'art. 7, il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle proprie funzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur o di altra autorizzazione similare.

d) In attesa del rilascio dell'exequatur o autorizzazione similare, lo Stato di residenza può permettere al Capo dell'Ufficio consolare l'esercizio delle proprie funzioni a titolo provvisorio, nel qual caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione.

2 – I funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, sono ammessi dallo Stato di residenza all'esercizio delle proprie funzioni a seguito di notifica della loro nomina; l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari può essere rifiutata o ritirata, ed in tal caso lo Stato di residenza non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato d'invio.

3 – I funzionari consolari di carriera possono essere solamente cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.

Articolo 4

Nomina degli altri membri del personale consolare

1.Lo Stato di residenza deve essere informato per via diplomatica della nomina di qualsiasi membro dell'Ufficio consolare.

2 Al momento della notifica o successivamente, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere una persona quale membro del personale consolare e non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. In tal caso, lo Stato d'invio richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare.

Articolo 5

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le Autorità
competenti della circoscrizione consolare. Esso è altresì tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere ai suoi doveri d'Ufficio nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6

Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze

1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati:

a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, nonché ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;

b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;

c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualità;

d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato che siano residenti nello Stato di residenza, nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunità.

2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.

Articolo 7

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare qualora il Capo dell'Ufficio consolare non è in grado di esercitare le proprie funzioni nonché nel caso in cui è vaçante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.

2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare può, a seguito di notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare.

3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato di residenza, designato da parte dello Stato d'invio a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

CAPITOLO III

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 8

Locali e residenze

1 - Lo Stato d'invio può, alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

a) acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare;

b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformità con la lettera a) del presente comma;

c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.

3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9

Esenzione fiscale dei locali consolari

1 - Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per ciò che riguarda:

a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;

b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione delle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o riesportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 27.

2 - L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.

3 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 10

Esenzione da requisizione

1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonché i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione.

2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari,

sarà ad esso immediatamente versato un indennizzo, adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole.

3- Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la reinstallazione della Sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 11

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.

2 - In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.

3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 12

Inviolabilità dell'Archivio e dei documenti consolari

L'Archivio consolare ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli o sequestrarli.

Articolo 13

Uso della bandiera e dello stemma nazionale

1 - La bandiera dello Stato d'invio può essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

2 - Il Capo dell'Ufficio consolare può inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio.

3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potrà essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

4. Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte contraente.

Articolo 14

Libertà di comunicazione

1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2- La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3 - La valigia consolare non può essere né aperta, né trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorità dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine.

4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili che indichino tale qualità e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonché i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.

5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza né, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7 - La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non è tuttavia considerato corriere consolare. In base ad intese con le Autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

Articolo 15

Diritti e tasse consolari

1 - L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.

2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

3 - Lo Stato di residenza consente all'Ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei commi precedenti sul proprio conto bancario ufficiale.

Articolo 16

Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.

Articolo 17

Tutela della dignità dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà o alla loro dignità.

Articolo 18

Libertà di movimento

Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.

Articolo 19

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1 - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

2 - Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.

3 - Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.

Articolo 20

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Articolo 21

Immunità dalla giurisdizione

1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:

a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 22

Obbligo di prestare testimonianza

1 - I membri dell'Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.

2 - L'Autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa può ogni qualvolta ciò sia possibile ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.

3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresì diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.

Articolo 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

1 - Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previsti dagli articoli 19, 21 e 22.

2 - La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3 - Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.

4 - La rinuncia all'immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 24

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1 - I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno.

2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano né all'impiegato consolare che non è impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ad un membro della sua famiglia.

Articolo 25

Esenzione dal permesso di lavoro

1 - I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro, relativamente all'impiego di stranieri.

2 - I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia

sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolari in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Articolo 26

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonché i membri della loro famiglia che non esercitano attività lucrative nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo.

2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla Sicurezza Sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3 - I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4 - L'esenzione prevista ai commi 1e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione è prevista da detto Stato.

Articolo 27

Esenzione fiscale dei membri del personale consolare

1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'art. 28;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9;
c)delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprietà percepite dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 29;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi;
f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'art. 9.

2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.

3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.

Articolo 28

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1 - In base alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare;

b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2 - Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.

3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei loro familiari sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 29

Beni in successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

b) non esigere il pagamento di diritti di successione né di passaggio di proprietà nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 30

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1 - Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.

2 - I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in conformità del comma 1 del presente articolo; dalla data del loro arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato.

3 - Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine. Le immunità ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunità terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine

ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità continuano ad esistere fino al momento della partenza.

4 - Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

5 - Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Articolo 31

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano

hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

2. I locali consolari non devono essere usati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 32

Assicurazioni contro danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 33

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

1 – I funzionari consolari non possono esercitare nello Stato di residenza alcuna attività lucrativa, di carattere professionale o commerciale.

2 - I membri dell'Ufficio consolare diversi dai funzionari consolari, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunità previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.

3 – Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 34

Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica

1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.

2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata.

3 - Nell'esercizio delle proprie funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi:

a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;

b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.

4 - I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

Articolo 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

1 - Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III.

2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenuti a rilasciare ai funzionari ed agli impiegati consolari nonché ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza, una carta d'identità che indica il loro status di membri dell'Ufficio consolare o di membri delle loro famiglie.

CAPITOLO IV

FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 36

Determinazione delle funzioni

I funzionari consolari:

a) - Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonché i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, tecnologico e culturale, nonché quelle in materia marittima e dell'aviazione civile.

b) - Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorità dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti, nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza, su qualsiasi fatto che ha recato pregiudizio agli interessi dei cittadini dello Stato d'invio o sugli incidenti che li riguardano.

c) - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali o alle altre Autorità dello Stato di residenza, nonché adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.

d) - Si accertano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza, ne informano lo Stato d'invio e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.

e) – Svolgono le altre funzioni di cui alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra le Parti contraenti ed alle norme internazionali applicabili, fatto salvo quanto disposto all'art. 73.

Articolo 37

Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle Autorità locali competenti nella propria circoscrizione;

b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.

Articolo 38

Registrazione dei cittadini

I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorità dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i propri cittadini residenti nella circoscrizione consolare;

b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernino un servizio nazionale.

Articolo 39

Passaporti e visti

I funzionari consolari hanno diritto a rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;

b) i visti ed altri documenti appropriati.

Articolo 40

Notifica di atti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra i due Stati o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 41

Legalizzazione e altri atti

1. I funzionari consolari hanno diritto di:

a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblici funzionari dello Stato di residenza;

b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare e tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;

c) tradurre e autenticare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purché le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.

2. Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purché siano state rispettate le eventuali formalità richieste in materia da detto Stato.

Articolo 42

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

I funzionari consolari possono:

a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;

b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;

c) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza;

d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;

e) compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato; qualora, per consentire ai cittadini dello Stato d'invio di votare per elezioni o referendum relativi allo stato di invio, vengano istituiti seggi elettorali nei locali dell'ufficio consolare, il funzionario consolare deve informarne ufficialmente le Autorità della Circoscrizione consolare. Seggi elettorali

supplementari possono essere istituiti al di fuori dei locali consolari a condizione che le Autorità della Circoscrizione consolare lo consentano.

Articolo 43

Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione con lo Stato di residenza

1. - Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato d'invio.

2. - I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorità dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorità dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.

Articolo 44

Atti notarili

Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.

Articolo 45

Atti dello stato civile

1 - I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
b) celebrare matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalità delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.

e) richiedere alle competenti autorità dello stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.

2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 46

Depositi consolari

I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti, e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell' inviolabilità prevista all'art. 12 della presente Convenzione.

Articolo 47

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

1 - Il funzionario consolare è libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.

2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.

Articolo 48

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

1 - L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorità dello Stato di residenza se un cittadino dello Stato d'invio è arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della libertà, nonché della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti e del luogo di detenzione, entro un termine massimo di due giorni dall'adozione delle misure relative. Le Autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della libertà. Le Autorità dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma.

2 - I funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione in prigione o di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di privazione della libertà, di incontrarlo e mantenere i contatti con lui, di comunicare con lo stesso nella lingua da lui scelta, nonché di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Il diritto di visitare e di comunicare con il cittadino dello Stato d'invio è accordato ai funzionari consolari, nel termine massimo di 5 giorni successivi al giorno in cui il cittadino è stato arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della libertà.

3 - I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo, e a condizione che la persona interessata non vi si opponga espressamente.

Articolo 49

Protezione dei minori e degli incapaci

1 - Le Autorità dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore.

2 - I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza, ed alle Convenzioni internazionali in vigore da le parti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.

3 - I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorità dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 50

Decesso e successioni

1 - Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto informando altresì sull'esistenza di beni ereditari o di un testamento o della circostanza che una persona presente o rappresentata nello Stato di residenza è stata incaricata dell'amministrazione dell'eredità.

2 - Qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di un proprio cittadino, lo richieda, le Autorità competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione.

3 - Il funzionario consolare dello Stato d'invio può richiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.

4 Il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3 del presente articolo.

5 - Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla predisposizione dell'inventario.

6 - Se, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;
b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;
d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

7 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia e la destinazione finale, fatta riserva del diritto delle Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 51

Assistenza alle navi

1 –Il funzionario consolare ha il diritto di prestare assistenza e ausilio ad una nave dello Stato di invio che si ritrovi in un porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello stato di residenza.

2 – Il comandante ed i membri dell'equipaggio hanno il diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave e questi può svolgere in piena libertà le funzioni previste dall'art. 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

3 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Georgia, il comandante e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verrà concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Se tali Autorità vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilità materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, le Autorità informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.

4 - Il Capo dell'Ufficio consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; dette Autorità forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutarla motivatamente in ciascun caso specifico.

Articolo 52

Poteri del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio

I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformità della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;
b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione della nave;
e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio;
g) di adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante nonché per l'assunzione e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;
h) di ricevere, formare o autenticare dichiarazioni e rilasciare ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato di invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave o concernente il suo carico;
i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;
k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri;
l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti;
m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un

legale o di altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale in sede giudiziaria,

n) di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi della legge vigente nello Stato d'invio in materia marittima;

o) di compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;

Articolo *53*

Repressione di reati commessi a bordo

1 - Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra la Repubblica Italiana e la Georgia, le autorità competenti dello Stato di residenza non possono esercitare atti di giurisdizione penale sia a terra sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, in relazione a reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni;

d) casi in cui il funzionario consolare l'ha richiesto o ha dato il suo consenso;

e) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2 – Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì nel caso in cui le autorità competenti dello stato di residenza convocano il Comandante o un

altro membro dell'equipaggio della nave dello stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave.

Articolo *54*

Giurisdizione a bordo della nave

1 - Le Autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2 - Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'art. 53 della presente Convenzione, le Autorità dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente, affinché questi possa assistere alle visite, alle indagini, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, indagini, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio siano stati richiesti di fare dichiarazioni dalle locali Autorità giudiziarie ed amministrative. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.

4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili né alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, né al sequestro della nave o del carico in virtù di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di residenza.

Articolo 55

Danneggiamento, incaglio e naufragio di una nave

1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio e la preservazione della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, e degli altri oggetti a bordo.

2 In tal caso le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave.

3 - Quando una nave naufraga, e oggetti parte di detta nave o del suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e né il proprietario della nave o del carico, né un suo rappresentante, né gli assicuratori né il comandante sono presenti o non possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare è autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante del proprietario della nave, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, in conformità alla legislazione dello Stato di residenza.

4 - I funzionari consolari sono altresì autorizzati ad adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva o in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorità competenti dello Stato di residenza dovranno informare al più presto il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti.

5 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.

6 - Nessuna imposta e tassa sull'importazione di merci può essere percepita dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata o incagliata o che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nel territorio dello Stato di residenza.

7 - Le Autorità dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione oltre a quelle di cui al comma precedente, per quanto riguarda la nave naufragata o incagliata o il suo carico, salvo imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.

Articolo *56*

Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

1 - In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per predisporre l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, per compiere gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e, se del caso, per la liquidazione della successione.

2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige, al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventano dei beni, di cui una copia conforme è consegnata alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione.

3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 57

Disposizioni relative agli aeromobili

Le disposizioni contenute negli articoli da 51 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altri accordi internazionali vigenti tra le due Parti Contraenti.

Articolo 58

Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari

I funzionari consolari sono altresì autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Articolo 59

Competenza territoriale

I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 60

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Georgia funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Articolo 61

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato terzo, a condizione che lo Stato di residenza non si opponga.

CAPITOLO V

REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI

Articolo 62

Agevolazioni, privilegi e immunità

1. Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 57 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali Uffici consolari sono regolate dagli articoli 63, 64, 65 e 66 della presente Convenzione.

2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 67, 68, 69, 70 e 71.

3. I privilegi e le immunità previste dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con il consenso dello Stato di residenza.

Articolo 63

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 64

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al comma i di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 65

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purché siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza

privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.

Articolo 66

Esenzione dai diritti doganali

Lo Stato di residenza, in conformità delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purché siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.

Articolo 67

Procedimenti penali

Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorano, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorità. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando è agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo più breve.

Articolo 68

Protezione dei funzionari consolari onorari

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Articolo 69

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano un'attività professionale o commerciale a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Articolo 70

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 71

Esenzione dai servizi personali

Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, nonchè dagli oneri militari quali requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento di militari.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72

Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione

I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.

Articolo 73

Istituzione di una Commissione mista

Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunirà su richiesta di una delle Parti Contraenti per assicurare che le disposizioni di questa Convenzione siano eseguite nel miglior modo possibile.

Articolo 74

Soluzione delle controversie

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica; le Parti contraenti concordano che, qualora tali controversie non siano risolte in tal modo, esse saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 75

Ratifica, durata e denuncia della Convenzione

1 - La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2 - La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altro Stato.

3 - Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'interpretazione di uno o più articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tale modifica, completamento od integrazione questi saranno oggetto di un Protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli.

Fatto a Tbilisi il 17 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
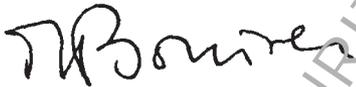
Per il Governo della Georgia

CONSULAR CONVENTION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND GEORGIA

The Government of the Italian Republic

and

The Government (the Executive Authorities) of Georgia

Desiring to promote the development of the friendly relations between the two States, hereinafter indicated as the Contracting Parties;

Wishing, to this effect, to strengthen their consular relations and define the consular functions, facilitating in such a way the protection of the rights and the interests of physical and legal persons of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recalling the principles contained in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, and confirming that its provisions shall continue to be applicable to matters not expressly regulated by the present Convention;

have agreed as follows:

CHAPTER I
PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1
Definitions

For the purposes of this Convention, the following expressions shall have meanings hereunder assigned to them:

a. "sending State" means the Contracting Party by whom the consular officers are appointed;
b. "receiving State" means the Contracting Party within whose territory the consular officers perform their functions,
c. "consular post" means any consulate-general, consulate, vice-consulate, consular agency,
d. "consular district" means the area assigned to the consular post for the exercise of consular functions;
e. "head of consular post" means the person who is charged to act in that capacity;
f. "consular officer" means any person, including the head of the consular post, entrusted with the exercise of consular functions;
g. "consular employee" means any person employed in the administrative or technical service at the consular post;
h. "member of the service staff" means any person employed in the domestic service of the consular post;
i. "member of the consular post" means consular officers, consular employees and members of the service staff;
j. "member of the consular staff" means consular officers other than the head of the consular post, consular employees and members of the service staff;
k. "member of the private staff" means any person exclusively employed in the private service of a member of the consular post;
l. "member of the family" means the spouse as well as children and parents legally dependent on the member of the consular post living together with him;
m. "consular premises" means the buildings or parts of buildings including the residence of the head of the consular post, and the land ancillary thereto, which irrespective of ownership are used exclusively for consular purposes;
n. "consular archives" means all papers, documents, correspondence, books, films, magnetic tapes and registers including computerized registers, the ciphers and codes, the card indexes and any article of furniture for their protection and safekeeping;
o. "vessel of the sending State" means any maritime or river vessel flying the flag of the sending State, or registered pursuant to the legislation of the sending State, including those owned by the sending State with the exception of warships;
p. "aircraft of the sending State" means any aircraft registered pursuant to the civil legislation of the sending State including those belonging to the sending State, with the exception of military aircraft.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF CONSULAR POSTS, APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE CONSULAR POST AND EXERCISE OF CONSULAR FUNCTIONS

Article 2
Establishment of the consular post

1. With the consent of the receiving State the consular post may be established in the territory of the said State.
2. The seat of the consular post, its class and district shall be established by the sending State and subject to the approval of the receiving State.
3. Subsequent changes in the seat of the consular post, its class and district may be made by the sending State with the consent of the receiving State. It is also required the explicit and previous consent of the receiving State for the establishment of a branch belonging to the consular post, situated outside the seat of the latter
4. In the absence of specific agreement on the number of the members of the consular staff the receiving State con require that such personnel be kept within the limits it deems to be reasonable and normal, keeping into account the circumstances and conditions prevailing in the consular district, as well as the requirements of consular post.

Article 3
Appointment and exercise of functions of consular officers

1. a) The sending State, through diplomatic or other appropriate channel, shall present to the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State the letter patent or similar instrument on the appointment of the head of the consular post. The document specifies the surname, full name, citizenship of the head of the consular post, the seat, class and district of the consular post.
   b) The receiving State, after the receipt of the letter patent or similar instrument on the appointment of the head of the consular post, shall grant permission or an exequatur for the exercise of consular function by the head of the consular post. If the receiving State refuses to issue or withdraws the exequatur, it is not obliged to communicate the reasons to the sending State.
   c) Subject to the provisions of the Article 1 (d) and Article 7 the head of the consular post shall be admitted to exercise his/her functions only on issuing the exequatur or other similar permission.
   d) Pending the delivery of the exequatur or other similar permission, the receiving State may permit the head of the consular post to exercise his/her functions on a provisional basis, the provisions of the present Convention being applicable in this case.

2. Consular officers who are not head of consular post shall be admitted by the receiving State to exercise their functions on notification of their appointment; admission to the exercise of consular functions may be refused or withdrawn, in which case the receiving State is not obliged to communicate the reasons to the sending State.

3. Career Consular officers must be nationals of the sending State. Honorary consular officers may be citizens of the sending State, of the receiving State or of a third State.

Article 4
Appointment of the other members of the consular staff

1. The receiving State shall be informed through the diplomatic channel of the appointment of any member of the consular staff.

2 At the time of notification or subsequently, the receiving State may refuse to recognize any person as a member of the consular staff and is not obliged to communicate the reasons to the sending State. In this case, the sending State shall recall the person concerned or terminate his/her functions at the consular post.

Article 5
Notification to the authorities of the consular district

As soon as the head of the consular post is admitted, even provisionally, to exercise his functions, the receiving State shall notify immediately the competent authorities of the consular district; it shall also ensure that the necessary measures are taken to enable the head of the consular post to carry out his or her offical duties and to have the benefit of the treatment provided by the present Convention.

Article 6
Notification to the receiving State of arrivals and departures

1 The Ministry of Foreign Affairs of the receiving State shall be informed of :
a) the arrival of members of consular staff after they have been appointed to the consular post, their final departure from the receiving State or termination of their functions at the consular post, as well as each change of their status which has possibly taken place during their service at the consular post;
b) the arrival in the receiving State and the final departure from it of members of the family of members of the consular post and, as the case may be, of the fact that a person has become or has ceased to be, a member of the family;
c) the arrival in the receiving state and the final departure from it of members of the private staff and, as the case may be, the discharge of such persons;

d) the engagement and discharge as members of the consular post or as members of the private staff, in so far as they are entitled to privileges and immunities and resident in the receiving State.

2. If possible, the arrival and the final departure shall have to be notified in advance.

Article 7
Exercise on a provisional basis of the functions of the head of the consular post

1 If the head of the consular post is unable to carry out his functions or the position of head of the consular post is vacant, members of the diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State in the receiving State, consular officers and consular employees may be entrusted to act provisionally as head of the consular post.

2 The person acting temporarily as head of the consular post, by notification of his appointment to the competent authorities of the receiving State may exercise his functions and enjoy the provisions of the present Convention while waiting that the head of the consular post will assume again his functions or that a new head of the consular post will be appointed.

3. If a member of the diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State in the receiving State is entrusted to act temporarily as head of the consular post, pursuant to paragraph 1 of this Article, he shall continue to benefit from diplomatic privileges and immunities.

CHAPTER III

FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 8
Premises and lodgings

1. The sending State may, according to the conditions and all the forms provided by the legislation of the receiving State:
a) acquire ownership, right to use, or in any other legal form, land, buildings, part of buildings and dependencies required to accomodate or maintain the consular post or for the residence of members of the consular post;
b) for such purposes build buildings, parts of buildings and dependencies, on lands it has purchased, pursuant to sub-paragraph a) of this paragraph;
c) sell the rights or properties under sub-paragraphs a) and b) of this paragraph.

2 The receiving State shall facilitate the purchase by the sending State on its territory of premises necessary to the consular post, in accordance with its laws and regulations and assist the sending State in procuring such premises in any other way. The receiving State, if necessary, shall also assist the consular post in obtaining adeguate lodgings for its members.
3. The provisions of this article shall not exempt the sending State from complying with building and town planning regulations applicable to the area where properties are located.

Article 9
Tax exemption for consular premises

1 The sending State shall be exempt, in the receiving State, from any national, local, regional or municipal tax and dues applying to:
a) the acquisition of ownership, possession or utilization, ownership, possession, utilization disposal of land and buildings, building and maintenance of buildings or reclamation of land meant for or exclusively used for the official requirements of a consular post or for the residence of the career head of the consular post;
b) the acquisition, ownership, possession or utilization in conformity with the laws or regulations of the receiving State of all movable property, including means of transportation, meant for or exclusively used for the official requirements of a consular post, it being understood that the exemption from duties and taxes imposed on the occasion or on the grounds of exports and import is exclusively dealt with in article 27.

2. The exemption under paragraph 1 of this Article does not apply to taxes and duties due or levied as a payment of specific services rendered.

3. The specific tax exemption under paragraph 1 of this Article does not apply to duties and taxes which, pursuant to the laws and regulations of the receiving State, are payable by a person contracting with the sending State or by a person acting on its behalf

Article 10
Exemption from requisition

1. Consular premises, furnishings and movable property as well as means of transportation of the consular post shall benefit from the exemption from any form of requisition.

2. The said premises are not exempt from expropriation for purpose of national defence or public utility, pursuant to the legislation of the receiving State. If the expropriation is required for such purposes, and in case the sending State is owner of the consular premises, a prompt, adequate and effective compensation shall

have to be paid to the latter. Such compensation is transferable to the sending State within a reasonable period of time and without any restriction.

3. The receiving State shall take all steps to facilitate the sending State, owner or tenant of the premises expropriated, the re-installation of the consular seat in order to avoid any hindrance to the exercise of consular functions.

Article 11
Inviolability of consular premises including the residence of the head of the consular post

1. The premises of the consular post including the residence of the head of the consular post shall be inviolable. The authorities of the receiving State may not enter them without the explicit consent of the head of the consular post, or of a person designated by him or of the head of the diplomatic mission of the sending State.

2. However, such consent may be assumed in the case of fire or any other disaster requiring immediate measures of protection.

3. The receiving State has the special obligation to take all adequate steps to protect the consular premises form intrusions or damages and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or the impairment of its dignity.

Article 12
Inviolability of the archives and consular documents

The consular archives and any other documents and registers shall be inviolable at all times and wherever they may be, and the authorities of the receiving State shall not, for whatsoever reason, examine or seize them

Article 13
Use of flag and national coat of arms

1. The national flag of the sending State can be flown on the premises of the consular post and on the residence of the head of the consular post.

2. The head of the consular post can flow the flag of the sending State on his means of transportation, when used on official business

3 The coat of arms of the sending State and an appropriate inscription designating the consular post of the sending State in the official language or languages of both the sending and the receiving State may be displayed on the buildings in which the consular post is situated and on the external boundary wall as well as on the residence of the head of the consular post

4. Each Contracting Party shall guarantee the respect and protection of the national flag and coat of arms of the other Party.

Article 14

Freedom of communications

1 The receiving State grants and protects freedom of the communication on the part of the consular post for all official purposes. In communicating with its Government, the diplomatic mission and the other consular posts of the sending State, wherever they may be situated, the consular post may use all appropriate means of communication, including diplomatic or consular couriers, diplomatic or consular bags and the messages in code or cipher. However, wireless transmitters and receiviers may be installed and used in the consular post only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the consular post is inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the consular post and its functions.

3. The consular bag shall be neither opened nor detained. Nevertheless, if competent authorities of the receiving State have serious reasons to think that the bag contains something other than the correspondence, documents and articles mentioned in paragraph 4 of this Article, they may request that the bag be opened in the presence of an authorised representative of the sending State. If the request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be returned to its place of origin.

4 Packages constituting the consular bag must bear visible external marks which indicate their nature and may contain only official correspondence and documents or articles intended exclusively for official use.

5. The consular courier shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the consular bag. Except with the consent of the receiving State, the consular courier shall neither be a national of the receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a permanent resident of the receiving State. In the performance of his funcions, the consular courier shall be protected by the receiving State. He shall enjoy personal inviolability and cannot be liable to any form of arrest or detention.

6 The sending state, its diplomatic mission and its consular posts may designate ad hoc consular couriers; in this case the provisions of paragraph 5 of this Article also

apply except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when the courier has delivered to the consignee the consular bag in his charge.

7. The consular bag may be entrusted to the master of a ship or the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorised point of entry. The master or the captain must be provided with an official document, specifying the number of packages which constitute the bag. However they sahll not be considered as consular couriers. By arrangement with the appropriate local authorities, the consular post may send one of its members to take possession of the bag, freely and directly, from the master of the ship or the captain of the aircraft.

Article 15
Consular fees and charges

1. When performing their official functions consular officers may levy fees and charges on consular acts in accordance with the legislation of the sending State.

2. The sending State is exempt from any taxes and dues established or levied by the receiving State on sums collected under paragraph 1 of this Article and on receipts certifying them.

3. The receiving State shall permit the consular post to deposit the sums collected in application of the preceding paragraphs in its official bank-account.

Article 16
Facilities granted to the consular post for the performance of its functions

The receiving State shall grant all facilities required for the exercise of the functions of the consular post and shall take all adequate steps to permit the members of the consular post to perform their activities and enjoy the rights, privileges and immunities granted by this Convention.

Article 17
Protection of the dignity of consular officers

The receiving State shall treat consular officers with the respect they are entitled to and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom and dignity.

Article 18
Freedom of movement

Subject to the laws and regulations of the receiving State concerning areas into which the entry is prohibited or restricted for reasons of national security, all members of the consular post shall be permitted to move freely within the receiving State.

Article 19
Personal inviolability of consular officers

1. Consular officers shall not be liable to arrest, custody or detention pending trial except in the case of a crime punishable with not less than five years imprisonment according to the legislation of the receiving State and on the basis of a decision of the competent judicial authorities.

2. Except in the case specified in paragraph 1 of this Article, consular officers cannot be committed to prison or liable to any other form of restriction of their personal freedom, save in execution of a judicial decision of final effect.

3. If criminal proceedings are instituted against a consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless such proceedings shall be conducted with the respect due to him in view of his official position and, except in the case specified in paragraph 1 of this Article, in a manner which will hamper the exercise of consular functions as little as possible. When, in the circumstances mentioned in paragraph 1 of this Article, it has become necessary to detain a consular officer pending trial, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 20
Notification of cases of arrest, detention or prosecution

In the event of arrest or detention pending trial of a member of the consular staff or of criminal proceedings being instituted against him, the receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify the sending State through the diplomatic channels.

Article 21
Immunity from jurisdiction

1 Consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of judiciary and administrative authorities of the receiving State in respect of the acts performed in the exercise of consular functions

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however, apply in respect of a civil action
a) arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or implicitly as an agent of the sending State, or
b) instituted by a third party, for damages arising from an accident in the receiving State, caused by a vehicle, vessel, aircraft or any other means of transportation.

Article 22
Liability to give evidence

1. Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses in the course of judicial or administrative proceedings. Consular employees and members of the service staff shall not, except in the cases mentioned in paragraph 3 of this Article, decline to give evidence. If a consular officers should decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him.

2 The authority requiring the evidence shall avoid any interference with the performance of the functions of a consular officer. It may, when possible, take such evidence at his residence or at the consular post, or accept a statement from him in writing.

3. Members of the consular post are under no obligation to give evidence concerning matters related to the exercise of their functions or produce official correspondence and documents relating thereto. They are also entitled to decline to give evidence as expert witnesses with regard to the law of the sending State.

Article 23
Waiver of privileges and immunities

1 The sending State may waive, with regard to a member of the consular post, any of the privileges and immunities provided in the Articles 19, 21 and 22.

2. Such waiver shall in any cases be express and communicated in writing to the receiving State.

3 If a consular officer or a consular employee institutes proceedings in a matter where he might enjoy immunity from jurisdiction under Article 21, he shall not be entitled to invoke immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim

4 The waiver of immunity from jurisdiction for the purpose of civil and administrative proceedings shall not be deemed to imply a waiver of immunity in respect of measures of execution resulting form the judicial decison; in respect of such measures a separate waiver shall be necessary.

Article 24

Exemption from registration and permit of residence

1 Consular officers and consular employees as well as members of their families are exempt from any obligation imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the registration of foreigners and permits of residence or stay.

2. Nevertheless, the provisions of paragraph 1 of this Article shall apply neither to a consular employee who is not a permanent employee of the sending State or who performs a private gainful activity in the receiving State, nor to a member of his family.

Article 25

Exemption from work permit

1. With respect to services rendered to the sending State, members of the consular post shall be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by laws and regulations of the receiving State, concerning the employment of foreigners.
2. Members of the private staff of consular officers and employees, who do not possess the nationality of the receiving State or who are not permanent residents in this State, may not carry on any other gainful activity in the receiving State. They shall be exempt from the obligation refferred to in paragraph 1 of this Article, however they shall be obliged to leave the territory of the receiving State at the termination of their work contract with the consular officers and employees concerned, unless they obtain a specific permit of residence and work by the competent authorities of the receiving State.

Article 26
Social security exemption

1. With respect to services rendered to the sending State, members of the consular post as well as members of their family who do not carry out any gainful activity in the territory of the receiving State are exempt from social security provisions in force in the receiving State, subject to the provisions of paragraph 3 of this Article.

2 The exemption provided at paragraph 1 of this Article shall apply also to members of the private staff who are in the sole employment of members of the consular post, provided that:
a) they are not nationals of the receiving State, nor permanently residents in the latter, and
b) they are covered by the social security provisions in force in the sending State or in a third State.

3. Members of the consular post employing persons to whom the exemption under paragraph 2 of this Article does not apply, shall observe the obligations which social security provisions of the receiving State impose on employers.

4 The exemption provided in paragraph 1 and 2 of this Article does not exclude participation in the social security schemes of the receiving State on a voluntary basis in so far as it is permitted by the said State.

Article 27
Exemption from taxation of members of the consular staff

1. Consular officers and consular employees as well as members of their families shall be exempt from all personal or real, national, regional and municipal taxes and dues. These exemptions shall not apply to.
a) indirect taxes, of the kind normally incorporated into the price of goods and sevices, including the value added tax, with the exception of the provisions of Artile 28,
b) taxes and dues on personal immovable properties situated in the territory of the receiving State, with the exception of the provisions of Article 9;
c) taxes and dues on inheritance and taxes and dues on the transfer of property in force in the receiving State, with the exception of provisions under sub-paragraph b) of Article 29;
d) taxes and dues on private income, including capital gains, derived from sources in the receiving State and taxes and dues on capital relating to investments made in commercial or financial enterprices located in the receiving State;
e) taxes and dues payable for specific services rendered;
f) registry, judiciary, mortgage and stamp taxes, with the exception of the provisions of Article 9.

2 Members of the service staff are exempt from taxes and duties on salaries paid to them by the sending State for their services rendered to the consular post.

3. Members of the consular post employing persons whose salaries are not exempt from income tax in the receiving State shall respect the obligations that the laws and regulations of this State, in levying the income tax, prescribe for employers.

Article 28
Exemption from customs duties and customs inspections

1. In conformity with its laws and regulations, the receiving State shall authorise the import and the re-export and grant the exemption from customs duties, taxes or other related duties other than the expenses of deposit, transport, or expenses related to similar services, in respect of:
a) articles for the official use of the consular post;
b) articles for the personal use of the consular officer and of members of his family, including all articles intended for his establishment. Consumption articles must not exceed quantities necessary for the direct use of the persons concerned.

2 Consular employees shall benefit from the privileges and exemptions provided in sub-paragraph 1 of this Article in relation to articles imported for their establishment.

3. Accompanied personal luggage of consular officers and of members of their families is exempt from customs inspections. It cannot be subject to inspections unless there are serious grounds for presuming that it contains articles other than those mentioned at sub-paragraph b) of paragraph 1 of this Article or articles whose import or export is prohibited by the laws and regulations of the receiving State or which are subject to its quarantene laws and regulations. Such inspections can be conducted only in the presence of the consular officer or of the member of his family concerned.

Article 29
Estate of a member of the consular post
or of a member of his family

1. In the event of the death of a member of the consular post or of a member of his family, the receiving State:

a) shall authorise the export of the deceased person's movable property, with the exception of the property acquired in the receiving State, the export of which was prohibited when the person died;
b) shall not levy any national, regional, or municipal inheritance duty, nor any tax on transfers of movable property, the presence of which in the receiving State is solely due to the presence of the deceased person in that State as a member of the consular post or as a member of the family of a member of the consular post.

Article 30
Beginning and end of privileges and consular immunities

1 Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the moment he enters the territory of the receiving State to take up his post or, if already in this territory, from the moment in which he/she enters on his/her duties with the consular post.

2 Members of the family of a member of the consular post, and members of his private staff, shall enjoy the privileges and immunities provided in the present Convention from the latest of the following dates: the date from which the member of the consular post enjoys privileges and immunities in accordance with paragraph 1 of this Article or the date of his entering the territory of the receiving State or the date on which they have become members of his family or of the private staff.

3. When the functions of a member of the consular post have come to an end, his privileges and immunities, and those of members of his family, and of members of his private staff, shall normally cease at the moment the person concerned leaves the territory of the receiving State or on the expiry of a reasonable time-period granted to him for this purpose, whichever is the sooner. The privileges and the immunities shall subsist until that time also in the case of armed conflict. In the case of persons referred to in paragraph 2 of this Article, their privileges and immunities shall come to an end when they cease to belong to the family or to be in the service of a member of the consular post, provided, however, that if the persons intend leaving the territory of the receiving State within a reasonable period thereafter, their privileges and immunities shall be mantained until the time of their departure.

4 However, with respect to acts performed by a consular officer or a consular employee in the exercise of their functions, immunity from jurisdiction shall continue to subsist without limitation of time

5 In the event of death of a member of the consular post, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities accorded to them until they leave the territory of the receiving State or at the expiry of a reasonable period enabling them to do so, whichever is the sooner.

Article 31
Respect for the laws and regulations of the receiving State

1 Without prejudice to their privileges and immunities all persons enjoying such privileges and immunities have the duty to respect the laws and regulations of the receiving State.

2. Consular premises may not be used in a manner incompatible with the exercise of consular functions.

Article 32
Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with any requirement imposed by the laws and regulations of the receiving State in respect of insurance against third party risks arising from the use of any means of transportation.

Article 33
Specific provisions on facilities, privileges and immunities

1. Consular officers may not exercise in the receiving State any gainful activity of a professional or commercial character.

2 Members of the consular staff other than consular officers as well as members of their family, who carry on a private gainful activity in the receiving State or are nationals of the receiving State or of a third State or permanent residents in the receiving State shall not be entitled to privileges and immunities provided in this Chapter for acts which are not inherent to the exercise of their functions.

3 The receiving State shall exercise its jurisdiction on persons mentioned at paragraph 2 of this Article as not to hinder unduly the performance of the functions of the consular post.

Article 34
Exercise of consular functions by the diplomatic mission

1 In so far as this is permitted by the context the provisions of this Convention shall also apply to the exercise of consular functions by the diplomatic mission.

2. The names of members of the staff of the diplomatic mission detached to the consular post, or who are in any way entrusted with consular functions in the mission shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State or to the authority appointed by this Ministry.

3 In the exercise of consular functions, the diplomatic mission can address itself
a) to the local authorities of the consular district;
b) to the central authorities of the receiving State when permitted by the laws, regulations and uses in force in the receiving State or pursuant to the relevant international agreements.

4. The privileges and immunities accorded to members of the staff of the diplomatic mission under paragraph 2 of this Article shall be determined by the rules and regulations of International Law concerning the diplomatic relations. However, as regards their activity developed in the exercise of their consular functions, the immunity from jurisdiction shall continue to exist without limits of time.

Article 35
Compliance with administrative requirements

1. The sending State, the members of the consular post and the members of their families shall comply with the requirements prescribed by the administrative authorities of the receiving State referring to the implementation of the provisions of Chapter III.

2 The relevant authorities of the receiving State shall issue an identity card to consular officers and consular employees and to the members of their families who are not nationals of the receiving State, indicating their status as members of the consular post or members of their families.

CHAPTER IV

CONSULAR FUNCTIONS

Article 36
Scope of consular functions

Consular officers are entitled to:
a) protect, in the receiving State, the rights and interests of the sending State and of its nationals, including legal persons; further in various forms the development of

commercial, economic, tourist, social, scientific, cultural and technological as well as maritime and civil aviation relations between the Contracting Parties,

b) assist nationals of the sending State in their contacts with the authorities of the receiving State. Ascertain by all lawful means, in conformity with the legislation of the receiving State, facts which have been prejudicial to the interests of the nationals of the sending State or relating to accidents concerning the said nationals;

c) subject to the practices and procedures in force in the receiving State, take the necessary steps in order to provide legal representation of nationals of the sending State before the tribunals or other authorities of the receiving State and adopt provisional measures to safeguard the rights and interests of the said nationals, whenever they are unable to protect their rights and interests at the proper time, because of absence or any other reason;

d) ascertain by all lawful means conditions and developments in the commercial, economic, tourist, social, scientific, technological and cultural life of the receiving State, reporting thereon to the Government on the sending State and provide any useful information to the persons concerned.

e) Exercise any other function provided by the present Convention, by agreements applicable to the contracting Parties and by other applicable international rules, without prejudice to the provisions of Art. 73 of the present Convention.

Article 37

Communications with the authorities of the receiving State

In the exercise of their functions, consular officers may address:

a) the competent local authorities of their consular district;

b) the competent central authorities of the receiving State, if and to the extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving State or by relevant international agreements.

Article 38

Registration of nationals

Consular officers in their consular district are entitled:

a) to register their nationals and to issue them the corresponding documents. They may require the co-operation of the competent authorities of the receiving State to obtain, within the limits imposed by the legislation of that State, statistical data relating to their nationals, resident in their consular district;

b) to publish in the press notices addressed to their nationals or transmit them notices, acts and documents issued by the authorities of the sending State, in particular when such notices, acts and documents relate to a national service.

Article 39
Passports and visas

Consular officers are entitled to issue, renew, modify or annul:

a) passports or other travel documents of nationals of the sending State; Italian consular officers shall be entitled to issue travel documents also to nationals of other States members of the European Union;

b) visas and other appropriate documents.

Article 40
Notification of judicial acts

Consular officers are entitled to transmit judicial and extra-judicial acts addressed to their nationals and to execute rogatory commissions in civil and commercial matters relating to their nationals, in accordance with agreements in force between the Contracting Parties to this Convention, or, in their absence, in any manner compatible with laws and regulations of the receiving State.

Article 41
Legalisation and other acts

1. Consular officers are entitled.

a) to legalise the signatures on any documents issued by the authorities or officials of the receiving State;

b) to receive any declaration, draw up any act, authenticate signatures, certify and translate documents when these acts or formalities are prescribed by the laws and regulations of the sending State;

c) to translate and certify every document issued by the authorities or by officials of the sending State or of the receiving State, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State.

2. Acts and documents drawn up, certified, authenticated as well as the translation of said acts and documents made or certified by the consular officer, have in the receiving State the same probative value they would have if they had been drawn up, certified, authenticated or translated by the competent authorities of the receiving State, provided that formalities required in regard to them by the said State have been respected

Article 42

Issue of documents and fulfilment of electoral formalities

Consular officers are entitled

a) to issue extracts and copies of every document drawn up by them within the limits of their competence,
b) to receive any declaration or to issue certificates required by the laws and regulations of the sending State or of the receiving State, provided that the latter does not object to it;
c) to issue certificates of origin of goods or any other similar documents, in conformity with the legislation of the receiving State;
d) to publicize in the consular premises any notice relating to rights, obligations and interests of the nationals of the sending State,
e) to fulfill formalities related to the participation of the nationals of the sending State to referendum and to elections in the said State; whenever, in order to permit citizens of the sending State to vote for elections or referendums of the sending State, polling stations are established in the consular premises, consular officers shall officially inform the authorities of the consular district. Additional polling stations may be established outside the consular premises with the consent of the authorities of the consular district;

Article 43

Functions relating to nationality and cooperation with the receiving State

1. Consular officers receive applications and declarations and issue, deliver and receive documents relating to the nationality of the sending State, in conformity with the laws and regulations of that State.

2 Consular officers of the sending State shall cooperate with the competent authorities of the receiving State at their request, in order to determine the nationalility of persons not possessing a passport or other identification card and who are presumed by the authorities of the receiving State to be nationals of the sending State. Whenever it is ascertained that the persons concerned possess the nationality of the sending State, its consular officers shall deliver, without delay, a passport or travel document to these persons.

Article 44
Notarial Acts

Consular officers in their consular district may draw up in a notarial form·
a) acts and contracts stipulated between nationals of the sending State as well as their unilateral acts, with the exception of those concerning the establishment, the modification or transfer of rights on immovable property situated in the receiving State;
b) acts and contracts, irrespective of the nationality of the Parties, concerning property situated in the territory of the sending State, or which are intended to have effect in such territory;
c) last wills of nationals of the sending State;
d) acts and contracts related to marriage.

Article 45
Registry Acts

1 Consular officers are entitled:
a) to draw up, register and transmit registry acts of nationals of the sending State;
b) to celebrate marriages and draw up the relating certification, provided that the spouses are nationals of the sending State; consular officers shall inform the competent authorities of the receiving State if required by the legislation of this State;
c) to receive acts concerning the consents needed to celebrate the marriage whatever may be the nationality of the persons whose consent is required;
d) to register on the basis of an enforceable judicial decision, in accordance with the legislation of the sending State, any act of dissolution of a marriage celebrated by them;
e) request from the competent authorities of the receiving State communications, copies and abstracts of civil status documents relating to nationals of the sending State.

2 The provisions of paragraph 1 of this article do not exempt the persons concerned from the obligation to render the declarations and any other formality prescribed by the legislation of the receiving State.

Article 46
Consular Deposits

Consular officers are entitled to accept in deposit amounts of money, documents, including wills, and property of any kind of a licit character, by nationals of the sending State or on their behalf. Such deposits may be exported from the receiving

State only in conformity with the laws and regulations in force in that State. Such deposit do not benefit from the inviolability provided in Article 12 of this Convention.

Article 47

Communication with the nationals of the sending State

1 The consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending State and to have access to them. Nationals of the sending State shall have the same freedom to communicate with consular officers and to have access to them

2 The competent authorities of the receiving State shall facilitate, whenever appropriate and as far as possible, communication between consular officers and their nationals present in the territory of the receiving State and, in the case of disaster or other serious accident, they shall assist consular officers in the adoption of necessary measures of assistance.

Article 48

Communications with detained nationals of the sending State

1 The consular post of the sending State shall be informed by the authorities of the receiving State if a national of the sending State is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is deprived of his liberty in any other manner, as well as of the nature of the facts which justify the adoption of such measures and of the place of detention, within a maximum period of two days from the day in which the national has been arrested, committed to prison or to custody pending trial or is deprived of his liberty in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, committed to prison or to custody pending trial or deprived of his liberty in any other manner, shall be forwarded without delay by the authorities of the receiving State, who shall inform the person concerned of his rights under this paragraph

2. Consular officers shall have the rights to visit a national of the sending State who is arrested, committed to prison or to custody pending trial or deprived of his liberty in any other manner, to meet him, maintain his contacts with him, communicate with him in the language chosen by him, correspond with him and provide for his legal assistance. Consular officers shall be authorised, not later than 5 days following the day in which the national has been arrested, committed to prison or to custody pending trial or deprived of his liberty in any other manner, to visit the national and to communicate with him.

3 The rights referred to in this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which

the rights accorded under this Article are intended, and on condition that the person concerned does not expressely object

Article 49
Protection of minors and persons lacking full capacity

1 The authorities of the receiving State shall inform without delay the consular officers of the sending State of the existence of any situation relating to minors or persons lacking full capacity who are nationals of the sending State, that may require the designation of a guardian or a trustee.

2. The consular officers are entitled to receive any declaration relating to adoptions and to protect the rights and the interests of the minors and other persons lacking full capacity, who are nationals of the sending State, and at that purpose, if necessary and in accordance with the legislation of the receiving State and any international Convention in force between the Parties, they may take steps to appoint guardians or trustees for such persons and control the exercise of their mandate.

3. The consular officers may also request to the competent authority of the receiving State to take the necessary steps in order to make possible the return of such persons to the sending State.

Article 50
Decease and inheritance

1. The competent authorities of the receiving State shall notify immediately the consular post of the death in his consular district of a national of the sending State and shall give the consular post informations concerning the estate, last will and of the circumstance that a person present or represented in the receiving State has been entrusted with the administration of the estate.

2. When the consular post, informed of the death of one of his nationals, requests it, the competent authorities of the receiving State shall give him all the information they can collect in order to draw up an inventory of the estate and the list of heirs.

3. Consular officers of the sending State may ask the competent authorities of the receiving State to adopt immediately the measures which are necessary for the safeguard and the administration of the estate left in the territory of the receiving State.

4. Consular officers may contribute directly or through a delegate to the execution of the measures provided in sub-paragraph 3 of this Article.

5 If conservative measures must be taken and no heir is present or represented, a consular officer of the sending State shall be invited by the authorities of the receiving State to be present to the operations of affixing and lifting seals and to the drawing up of the inventory.

6 If, after completion of the succession procedures in the territory of the receiving State, any movable estate or the profits deriving from the sale of movable or immovable property are due to an heir, or to a person having a legal title to them or to a legatee, national of the sending State not residing on the territory of the receiving State and not represented by a person having received a power of attorney, such property or the sums obtained from its sale shall be transferred to the consular post of the sending State, provided that:
a) there is proof of the person's capacity as heir, person having title or legatee;
b) the competent authorities, if appropriate, have authorised the transfer of the property inherited or of the sums obtained from its sale;
c) all debts inherited which have been declared have been paid or guaranteed within the delay prescribed by the legislation of the receiving State;
d) all inheritance duties have been paid or guaranteed.

7. In case of death of a national of the sending State who is temporarily on the territory of the receiving State, the personal belongings and the sums of money left by the deceased person that have not been claimed by an heir present or represented in the territory of the receiving State, shall be handed over, without any formalities and on a provisional basis, to the consular post of the sending State for safekeeping and final settlement, subject to the right of administrative or judicial bodies of the receiving State to seize them in the interest of justice. The export of personal belongings and transfer of sums of money shall be made in compliance with the legislation of the receiving State.

Article 51
Assistance to vessels

1. Consular officers are entitled to give assistance and help to a vessel of the sending State present in a harbour, in internal waters or in the territorial waters of the receiving State

2. The master and members of the crew of the vessel shall have the right to communicate with the head of the consular post in whose district, the vessel is present, who shall be entitled to carry out in complete freedom the functions mentioned in Article 36 without any interferences by the authorities of the receiving State. In order to perform his functions the head of the consular post, accompanied, if he so wishes, by one or more members of the consular staff, may board the vessel after it has received "pratique".

3 Subject to the provisions of any maritime agreement stipulated between the Republic of Italy and Georgia, the master and members of the crew may visit the consular post of the district where the vessel is located and, if appropriate, a safe-conduct shall be granted to them for this purpose by the authorities of the receiving State. If such authorities refuse for the reason that it wuold not be factually possible for the persons concerned to reach the vessel before it leaves, the said authorities shall immediately inform the consular post concerned.

4. The head of the consular post may request assistance to the authorities of the receiving State for all questions concerning the performance of his functions mentioned in the present Article; the said authorities shall render such assistance unless they have, in any specific case, valid motivated grounds to refuse it.

Article 52

Powers of the consular officer relating to vessel and its crew

With regard to a vessel of the sending State, consular officers in conformity with the legislation of the sending State are entitled to:

a) give assistance to the vessel and facilitate the access in the territorial sea, in the port or in the internal waters of the receiving State as well as the stay and the departure,
b) interrogate the master and any member of the crew of the vessel;
c) examine and authenticate the vessel's papers;
d) receive statements with regard to the vessel's voyage and its destination;
e) issue, in the name of the sending State, all documents allowing the vessel to continue its voyage;
f) issue and renew any special document concerning the seamen, according to the laws and regulations of the sending State;
g) adopt all provisions which are necessary for the enrollment and disembarkation of the master and for the engagement and the disembarkation of the members of the crew;
h) receive, draw up and certify any declaration and deliver any other document prescribed by the laws and regulations of the sending State concerning the vessel's nationality, ownership, real guarantees, state of maintenance and its management, or relating to its cargo;
i) adopt any measure which is necessary for the preservation of good order and discipline on board of the vessel;
j) settle disputes between the master, officers and members of the crew relating to wages and contracts of engagement,
k) make all necessary arrangements to ensure medical treatment including treatment in a hospital and the repatriation of the master, of members of the crew of the vessel and of passengers;
l) obtain from the master of the vessel the certificates of birth and death drawn up by the latter on board the vessel during the voyage as well as the wills drawn up or received by the master;

m) give help and assistance to the master or to members of the crew of the vessel, before the administrative and judicial authorities of the receiving State and for this purpose, if necessary, provide them the assistance of a lawyer or any other person acting as interpreter or legal representative before tribunals;
n) adopt measures for the enforcement on board the vessel of the maritime laws and regulations of the sending State;
o) proceed to the inventory and other acts necessary for the custody of the property and of the objects of any kind, left by nationals of the sending State, sailors or passengers, deceased on board of a vessel of the sending State before its entry into the port;
p) receive any declaration and draw up any document prescribed by the laws and regulations of the sending State concerning the cancellation of the registration of a vessel of the sending State.

Article 53
Repression of offences committed on board

1. Subject to the provisions of any maritime agreement between the Republic of Italy and Georgia, the competent authorities of the receiving State cannot exercise their penal jurisdiction either on land or on board of a vessel of the sending State, with regard to offences committed on board with the exception of:
a) offences committed by or against a national of the receiving State or by or against a person not being master or member of the crew;
b) offences that have disrupted peace or security of the port, or that are punishable according to the legislation of the receiving State relating to security of the State, public health, immigration and in particular irregular immigration, security of human life at sea, customs or water pollution;
c) crimes that are punishable in accordance with the legislation of the receiving State with not less than five years restriction of their personal freedom.
d) cases where the consular officer has requested it or has given his consent;
e) crimes related to illicit traffic of persons, weapons, narcotic drugs and psycotropic substances.

2 The provisions of Paragraph 1 of the present Article apply also in cases where the competent authorities of the receiving State request witness from the master or other member of the crew of a vessel of the sending State on facts relating to the vessel.

Article 54
Jurisdiction on board of a vessel

1. The authorities of the receiving State cannot intervene in any matter related to the internal administration of the vessel, unless they are requested to do so or with the

consent of the head of the consular post or, in case the latter is impeded, upon request of the master of the vessel or with his consent.

2. Unless they are requested to do so by the master or by the head of the consular post or with their consent, the authorities of the receiving State cannot intervene in any dispute on board of the vessel, except where necessary to maintain tranquillity and order or in the interest of public health and security on land or in the port, or to repress disorders involving persons who are not members of the crew.

3 If, in order to exercise the rights mentioned in art 53 of this Convention, the authorities of the receiving State intend to arrest or interrogate a person who is on board or seize of the vessel or the whole or part of its cargo or institute an official inquiry on board, they shall notify the competent consular officer so that he may be present to the visits, inquiry, seizure of property or arrests. The master or any other officer acting on his account shall have the right to inform the competent consular officer in order that he himself or his representative may be present to these visits, inquiry, seizure of property or arrests. If the consular officer or his representative is not present, he shall be informed of facts occurred by the authorities of receiving State. A similar procedure shall apply in the event the master or members of the crew are required to make statements by local jurisdictions and administrations. However, in case of flagrant crime, the authorities of the receiving State shall inform the consular officer in writing about the urgent measures which had to be taken.

4. The provisions of this Article shall apply neither to normal inspections concerning customs, public health, admission of foreigners and the control of international certificates of security, nor to the seizure of the vessel or of its cargo, ensuing to civil or commercial procedures before the jurisdiction of the receiving State.

Article 55

Damaging, stranding and wrecking of a vessel

1 If a vessel of the sending State is damaged, stranded or wrecked or constitutes a navigational hazard, within the territorial waters or the internal waters of the receiving State, the competent consular post shall be informed the soonest possible by the competent authorities of the receiving State of the incident occurred well as of measures adopted for the preservation of the vessel, the crew, the passengers, the cargo and any other property on board.

2 In such a case the authorities of the receiving State shall adopt all measures that are necessary for the preservation of the vessel damaged, stranded or wrecked, of the cargo and other property on board, for the protection of human lives on board and to prevent or repress possible sacks or disorders on board. Such measures concern also all other property part of the vessel or of the cargo, which has been separated from the vessel. The authorities of the receiving State shall give the consular officers all the assistance which is necessary for any measure to be adopted as a consequence of the damage, the stranding and the wrecking. Consular officers are entitled to ask the authorities of the receiving State the adoption or the continued

adoption of the said measures, if necessary in co-operation with the master of the vessel

3 When a vessel wrecks and objects part of this vessel or of its cargo are found on or near the coast of the receiving State or are brought into a port of that State and the owner of the vessel or of its cargo, his agent, his insurance brokers or the master of the vessel are neither present, nor in a position to take measures for custody or disposal of these objects, the consular officer shall be authorised to make, in his capacity of representative of the owner of the vessel, all those arrangements as the owner himself would have made for such purposes if he were present, in conformity with the relevant legislation in force in the receiving State.

4 Consular officers are also entitled to adopt the measures provided in paragraph 3 of this Article, in the case where objects belonging to a national of the sending State, part of a vessel, whatever its nationality, or of its cargo, are brought into a port and found on or near the coast or on the damaged, stranded or wrecked vessel. Consular officers shall be immediately informed of the existence of the receiving State.

5. Consular officers are entitled to be present at the inquiry opened in order to determinate the causes of the damage, stranding or wrecking, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State.

6. No import taxes and duties shall be levied by the authorities of the receiving State on objects transported by the wrecked or stranded vessel or being part of it, unless these objects are landed in order to be used or consumed in the receiving State.

7. The authorities of the receiving State shall not levy import taxes and duties other than the ones provided in the previous paragraph, in connection with the wrecked or stranded vessel or its cargo except import taxes and duties of the same nature and amount which would be levied under similar circumstances on the vessels of the receiving State.

Article 56

Measures concerning succession in case of decease on board

1. In case of decease or disappearance on board the vessel of the master or of a member of the crew of a vessel of the sending State , the master or his deputy or the consular officer have the exclusive competence to draw up the inventory of the effects, values and other objects left on board by the deceased or the disappeared person and to take all necessary steps for the keeping of the said property and, if appropriate, for the settlement of the succession.

2. If the deceased or the disappeared person was a national of the receiving State, the master or his deputy, when ascertaining the decease or the disappearance, shall draw up the inventory of goods and shall hand a copy certified of it to the authorities of the receiving State. These authorities have an exclusive competence

to take all other necessary steps in view of the keeping of goods and, if appropriate, of the settlement of the succession.

3. The consular officer exercising the rights in the matter of succession provided in this Article, shall act in conformity with the legislation of the receiving State.

Article 57
Provisions relating to aircraft

The provisions of Articles 51 to 56 of this Convention are applicable, in so far as they are relevant, to aircrafts of the sending State, provided that there is nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving State or in other international agreements which are in force between the two Contracting Parties.

Articles 58
Authorisation to exercise other consular functions

Consular officers are also authorised to exercise any other function conferred to them by the sending State, provided that.

a) such function is not contrary to the legislation of the receiving State;
b) the authorities of the receiving State be informed and do not object.

Article 59
Territorial Jurisdiction

Consular officers may exercise their functions only in their consular district. Nevertheless, with the consent of the authorities of the receiving State, they may perform such functions outside their consular district.

Article 60

Exercise of consular functions on behalf of third States

1. Upon notification to the receiving State, and unless the latter objects to it, the consular post of the sending State may exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third State.

2 On the basis of the present Convention, consular officers of the Republic of Italy may exercise consular functions in the territory of Georgia in favour of citizens of other member States of the European Union, not having a consular post within the consular district of said officers.

Article 61

Exercise of consular functions in a third State

Upon notification to the receiving State, the sending State may entrust the consular post established in the receiving State with the exercise of consular functions in a third State, providing that the receiving State does not object.

CHAPTER V

REGIME RELATING TO HONORARY CONSULAR OFFICERS AND CONSULAR POSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 62

General provisions on facilities, privileges and immunities

1. Articles 8, 13, 14, 15, 16,18, 31, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52 and 57 of this Convention shall apply to consular post headed by honorary consular officer. In addition the facilities, privileges and immunities of such consular post shall be governed by Articles 63, 64, 65 and 66 of this Convention.

2 In addition Articles 20, 21, 22 para. 3, 23, 30 and 31 shall apply to honorary consular officers. Moreover, facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by Articles 67, 68, 69, 70 and 71.

3. Privileges and immunities provided in this Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or an employee employed at a consular post headed by an honorary consular officer.

4 The exchange of consular bags between two consular posts headed by honorary consular officers in different States shall not be allowed without the consent of the receiving State.

Article 63
Protection of consular premises

The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect the consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer against intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or the impairment of its dignity

Article 64
Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer, of which the sending State is the owner or leasee, shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this Article shall not apply to such dues and taxes if, under the laws and reguletions of the receiving State, they are payable by the person who contracted with the sending State.

Article 65
Inviolability of consular archives and documents

The consular archives and documents of a consular post headed by an honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they may be, provided that they are kept separate from other papers and documents and, in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and of any person working with him, and from the materials, books or documents relating to their profession or trade.

Article 66
Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes and related charges – other than charges for storage, cartage and similar services – on the following articles, provided that they are for the official use of a consular post headed by an honorary consular officer: coats of arms, flags, signboards, seals and stamps, books, official printed matter, office furniture, office equipment and similar articles supplied by or at the instance of the sending State to the consular post.

Article 67
Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper exercise of consular functions as little as possible. When it has become necessary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall be instituted with the minimum of delay.

Article 68
Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to an accord to an honorary consular officer such protection as may be required by reason of his official position.

Article 69
Exemption from registration of aliens and residence permits

Honorary consular officers, with the exception of those who carry on for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State, shall be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens and residence permits.

Article 70
Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the remuneration and emoluments which he receives from the sending State in respect of the exercise of consular functions.

Article 71
Exemption from personal services

The receiving State shall exempt honorary consular officers from all public services of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 72
Exercise of consular function not mentioned in the present Convention

In addition to the functions indicated in the present Convention, consular officers may perform any other function considered by the receiving State as consistent with their quality.

Article 73
Establishment of a Joint Commission

A Joint Commission made of officials appointed by each of the two States shall meet upon request of either Contracting Party in order to ensure that the provisions of this Convention are implemented in the best possible way.

Articles 74
Settlement of disputes

Disputes between the two States relating to the application or interpretation of this Convention shall be settled through diplomatic channel; the Contracting Parties agree that whenever such disputes are not settled in this way they shall be submitted to the International Court of Justice.

Article 75

Ratification, duration and termination of the Convention

1. The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged without delay. It shall enter into force the first day of the second month following the date of exchange of the instruments of ratification.

2. The present Convention is stipulated for an unlimited period of time. Each Contracting Party can terminate this Convention at any time. Such termination shall take effect the first day of the sixth month following the date in which the notification thereof has been received by the other State.

3. Each Contracting Party may propose to the other Party the modification, the completion or the integration of one or more Articles of the present Convention. If the Contracting Parties accept the modification, the completion or the integration these will constitute the object of a Protocol which will be an integrating part of the present Convention

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Convention and affixed seals thereto.

Done at Tbilisi the July 17, 2002 in two originals, each in the Italian, Georgian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of Georgia
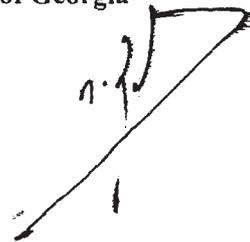
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2706):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 26 gennaio 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e Speciale per l'infanzia.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 e 23 marzo 2004.

Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2004 (atto n. 2706/*A* - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4920):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione l'11 maggio e 16 giugno 2004.

Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 (atto n. 4920/*A* - on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004.

04G0237

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G402027/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,80